VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO,IT

www.crcalabria.it

segreteria@crcalabria.it
segreteria@pec.crcalabria.it

0961 064845 '

CALABRIA

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 8 del 7 Ottobre 2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA** della F.I.G.C. inerente la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258/PFI/25-26 adottato nei confronti del Sig Raffaele PIZZINo e della Società A.C.D. PLM MORRONE.

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA** della F.I.G.C. inerente la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1252/PFI/25-26 adottato nei confronti del Sig Giannantonio CUOMO e della Società C.U.S. UNICAL ASD.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 5 Ottobre 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di:

- **Paolo MARANO**, all'epoca dei fatti vice presidente della società Amantea Futsal;
- **Luca MONTESANTI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
- **la società Amantea Futsal**;

per rispondere:
- il sig. Paolo MARANO, all'epoca dei fatti vice presidente della società Amantea Futsal:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, posto in essere le seguenti condotte nei confronti dell'osservatore arbitrale:
¬ con tono di voce aggressivo ed alterato, impedito l'ingresso dell'osservatore arbitrale nello spogliatoio dell'arbitro per lo svolgimento del colloquio tecnico, obbligandolo ad allontanarsi dall'area prospiciente lo spogliatoio arbitrale e costringendolo a richiedere l'intervento dei Carabinieri;

¬ tentato di giungere al contatto fisico con l'osservatore arbitrale, nelle more del sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri, al fine di allontanarlo definitivamente dall'impianto, contestualmente rivolgendogli le seguenti espressioni: "Ma tu chi cazzo sei?", "Se vuoi che entri mi devi mostrare il tesserino", "Tu oggi non entri nello spogliatoio perché non sei un osservatore"; dinanzi ai Carabinieri intervenuti, poi, proferiva ulteriormente la seguente espressione: "Questa è casa mia e non entri nello spogliatoio e ho capito chi sei e sappi che ti verrò a prendere a Paola";
¬ impedito a più riprese all'osservatore arbitrale di avvicinarsi ai Carabinieri al fine di interloquire con questi ultimi;
¬ rivolto all'osservatore arbitrale, mentre questi si allontanava verso il parcheggio dell'impianto sportivo dopo aver effettuato il colloquio tecnico di fine gara con l'arbitro, la seguente espressione: "Io sono a casa mia, lo vuoi capire o no? Comunque te la farò pagare";
¬ tentato di ostacolare il dialogo tra l'osservatore arbitrale ed i Carabinieri intervenuti seguendo il primo a breve distanza nel momento in cui questi si allontanava dallo spogliatoio dell'arbitro;
¬ pronunciato all'indirizzo dell'osservatore arbitrale, mentre quest'ultimo transitava dinanzi agli spogliatoi e si accingeva a lasciare definitivamente l'impianto sportivo, la seguente espressione: "Commissà ormai ho capito chi sei non ti preoccupare che poi ti verrò a trovare a casa";
- il sig. Luca MONTESANTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amantea Futsal:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, dopo il rientro dell'arbitro all'interno del proprio spogliatoio, bussato vigorosamente alla porta dello stesso pronunciando ad alta voce le seguenti espressioni: "Apri, sei un pezzo di merda", "Coglione, non servi a un cazzo" e "Apri ti ho detto, hai rovinato la partita";
- la società Amantea Futsal a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Paolo Marano e Luca Montesanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1098pfi25- 26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta aggressiva ed alle espressioni minacciose ed offensive rivolte dai sigg.ri Paolo Marano e Luca Montesanti, rispettivamente vice presidente e calciatore tesserati per la A.S.D. Amantea Futsal, nei pressi degli spogliatoi nei confronti dell'osservatore arbitrale e dell'arbitro al termine della gara Amantea Futsal – Athletic Club Gizzeria del 14.3.2026, valevole per il campionato di Calcio a 5 Regionale"*;
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
Lette le memorie fatte pervenire nell'interesse del sig. Luca Montesanti all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
• nota del 26.3.2026 del Comitato Regionale Arbitri Calabria e documentazione allegata;
• referto arbitrale, completo di distinte di gara, relativo all'incontro Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026, valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5;
• foglio censimento della società Athletic Club Gizzeria 12 per la stagione sportiva 2025 - 2026;
• foglio censimento della società Amantea Futsal per la stagione sportiva 2025 - 2026;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Luca Montesanti, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• Comunicato Ufficiale n. 144 del 19.3.2026 del Comitato Regionale Calabria;
• Comunicato Ufficiale n. 150 del 31.3.2026 del Comitato Regionale Calabria;
• relazione dell'osservatore arbitrale sig. G.G. relativa alla visionatura dell'arbitro della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Vincenzo Signorelli, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Francesco Bentornato, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Giuliano De Gori, calciatore tesserato per la società Athletic Club Gizzeria 12;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Cristian Magliocco, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Eros Tomas Terrazzino, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• estratto della posizione di tesseramento del sig. Gennaro Chirillo, segretario tesserato per la società Athletic Club Gizzeria 12;
• verbale di audizione dell'11.5.2026 del sig. G.G., osservatore arbitrale;
• verbale di audizione dell'11.5.2026 dell'arbitro della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026;
• verbale di audizione del 19.5.2026 del sig. Gennaro Chirillo, segretario tesserato per la società Athletic Club Gizzeria 12;
• verbale di audizione del 19.5.2026 del sig. Giuliano De Gori, calciatore tesserato per la società Athletic Club Gizzeria 12;

• verbale di audizione del 27.5.2026 del sig. Luca Montesanti, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
• verbale di audizione del 5.6.2026 del sig. Paolo Marano, vice presidente della società Amantea Futsal.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del presidente della sezione A.I.A. di Paola, avente ad oggetto la condotta aggressiva e le espressioni minacciose ed offensive rivolte dai sigs.ri Paolo Marano e Luca Montesanti, rispettivamente vice presidente e calciatore tesserati per la A.S.D. Amantea Futsal, nei pressi degli spogliatoi, nei confronti dell'osservatore arbitrale e dell'arbitro al termine della gara Amantea Futsal – Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026, valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5.

Nel corso dell'attività inquirente svolta, poi, in data 11.5.2026 è stato ascoltato dalla Procura Federale l'arbitro della gara, il quale ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Confermo di essere stato l'Arbitro nella suddetta gara. Ricordo che durante la gara nulla di particolare è successo, tranne che al minuto 33° del 2° T, dopo aver fischiato un fallo a favore della squadra ospite, il Dirigente Addetto all'Arbitro della Società ospitante, sig. Marano Paolo, entrava in campo e mi afferrava con forza il braccio destro in segno di protesta. Detto fatto mi procurava un forte dolore al braccio. Lo stesso è stato da me espulso e, ritardando l'uscita, si è accomodato fuori dal recinto di giuoco. [...] Nel mentre entravo nel corridoio che portava al mio spogliatoio, sul quale ero costretto a sostare in quanto la porta di ingresso era chiusa a chiave e le stesse erano in possesso del Dirigente Marano Paolo in precedenza espulso, il quale a mia richiesta si rifiutava di consegnarmele o di aprire la porta. [...] Dopo un po' il Dirigente Marano si è deciso di aprirmi la porta del mio spogliatoio [...]. Nel frattempo sono arrivati i Carabinieri chiamati dall'Osservatore Gallipoli"*.

Lo stesso direttore di gara, inoltre, ha riferito di essere stato oggetto da parte di altri tesserati per la Amantea Futsal.

In data 11.5.2026, poi, è stato ascoltato dalla Procura Federale l'osservatore arbitrale designato per la gara, il quale ha reso la seguente testuale dichiarazione: "*"Confermo di essere stato l'Osservatore Arbitrale nella suddetta gara. In quella gara ero in tribuna quale osservatore arbitrale. [...] Dopo il triplice fischio da parte dell'arbitro, ho visto dalla tribuna che alcuni dirigenti e calciatori locali hanno accerchiato il collega, il quale è riuscito a svincolarsi e a riconoscere gli autori dell'aggressione. Successivamente sono sceso e andato negli spogliatoi.*

Giunto lì ho trovato che nel corridoio e innanzi l'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro vi erano numerose persone. Mi sono avvicinato, presentandomi, e il Dirigente locale sig. Marano Paolo iniziava a inveire contro di me chiedendomi di uscire fuori in quanto quella era casa sua. Io ho insistito che ero l'Osservatore e che dovevo parlare con l'Arbitro. Vista l'insistenza da parte del Marano nel cacciarmi fuori, sono stato costretto a chiamare i Carabinieri i quali immediatamente sono arrivati. Tengo a precisare che nell'attesa dell'arrivo dei Carabinieri il Marano Paolo cercava di spintonarmi per farmi uscire dall'impianto, minacciandomi con le testuali parole 'Tu oggi non entri nello spogliatoio perché non sei un Osservatore' e davanti ai Carabinieri mi diceva le testuali parole 'Questa è casa mia e non entri nello spogliatoio e ho capito chi sei e sappi che ti verrò a prendere a Paola'. Lo stesso, ogni volta che volevo parlare da solo con i Carabinieri, si avvicinava e non permetteva di parlare con loro. Ho visto che altri tesserati, tra cui Montesanti Luca dell'Amantea, bussava con forza alla porta dell'Arbitro minacciandolo con le testuali parole 'Apri, sei un pezzo di merda, coglione non servi a un cazzo. Apri, hai rovinato la partita'. Nello stesso momento, vista la confusione che si era creata, sono entrato nello spogliatoio per il colloquio, sempre alla presenza dei Carabinieri fuori dalla porta. Dopo siamo usciti insieme con l'Arbitro e mentre passavamo per uscire fuori al parcheggio, il Marano Paolo, davanti ai Carabinieri e all'Arbitro, mi dice le testuali parole 'Io sono a casa mia, lo vuoi capire o no? Comunque te la farò pagare'. Io rivolgendomi ai Carabinieri dico di mettere tutto a verbale""

In data 19.5.2026, inoltre, è stato ascoltato dalla Procura Federale il sig. Gennaro Chirillo, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Athletic Club Gizzeria 12, il quale ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Ricordo che a fine gara, rientrando negli spogliatoi, gli animi erano molto accesi e ho potuto vedere che sia Dirigenti che Calciatori della squadra Amantea contestavano vivamente l'arbitro, qualcuno ha tentato anche di aggredirlo ma l'intervento di altre persone ha evitato il peggio. [...]"*.

Ed ancora, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale del 27.5.2026 il sig. Luca Montesanti, calciatore tesserato per la società Amantea Futsal, ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Confermo di essere stato il Capitano in campo nella suddetta gara. Ricordo che a fine gara [...] ho sentito grida e casino provenire dagli spogliatoi e immediatamente mi sono recato nel corridoio degli spogliatoi. Appena arrivato ho visto un parapiglia generale e ho cercato di dividere e calmare gli animi. L'arbitro stava entrando nel suo spogliatoio, io ero nelle immediate vicinanze cercando di far ritornare la calma. [...] Posso affermare che le vibrate proteste sono state sempre nei limiti e solo verbali. Il casino si è creato quando è arrivato l'Osservatore il quale non voleva presentarsi ed esibire un documento che attestasse il suo compito. Ribadisco che all'arbitro non vi è stata nessuna aggressione fisica ma solo grida e proteste. Io personalmente sono stato nelle immediate vicinanze della porta dello spogliatoio dell'arbitro al fine di tutelarlo. [...] Io ho sempre tenuto un comportamento sportivo ed educato, cerco sempre di proteggere gli arbitri"*.

In data 5.6.2026, infine, è stato ascoltato il sig. Paolo Marano, vice presidente della società Amantea Futsal e dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara, il quale ha dichiarato testualmente punto quanto segue: *"Confermo di essere stato il Dirigente addetto all'Arbitro nella gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria. Ricordo che a fine gara, prima che l'arbitro fischiasse la fine, ha concesso un tiro libero alla squadra avversaria. Al che io sono entrato in campo per protestare verso l'arbitro con il cronometro in mano al fine di indicare che la gara era terminata già da 40 secondi. Lo stesso, visto che ero entrato in campo protestando, mi ha espulso e ritengo giusta la mia espulsione. [...] Nel frattempo nel corridoio degli spogliatoi è arrivato l'arbitro con altri miei giocatori che protestavano. [...] nego di aver afferrato con forza l'arbitro da un braccio, ma di averlo solo toccato per attirare la sua attenzione mostrando con l'altra mano il cronometro che la gara era finita. Vero è che ho protestato vivacemente usando un linguaggio poco consono, ma falso è l'aver minacciato i giocatori del Gizzeria con cui intrattengo rapporti amichevoli anche al di fuori del campo di gioco [...]"*

Compongono a delineare una piattaforma indiziaria solida e resistente, in primo luogo, le dichiarazioni dell'osservatore arbitrale, soggetto evidentemente terzo e neutrale rispetto ai vari interessi in gioco e non qualificabile per inattendibilità o non credibilità, in difetto di elementi da cui ricavare la sussistenza di un intento calunnioso o connotato da acredine ovvero animosità nei riguardi dei soggetti sottoposti ad indagine.
A tanto, poi, deve aggiungersi che la versione degli accadimenti resa dai sigg.ri Marano e Montesanti, oltre a qualificarsi per la peculiare inverosimiglianza poiché contrastante con le plurime fonti indiziarie dichiarative e documentali, evidenzia una particolare incoerenza intrinseca e una sostanziale non linearità narrativa, caratterizzandosi per l'assenza di riscontri obiettivi e per l'indiretta conferma, fornita proprio dai sottoposti ad indagine, di una loro presenza attiva nel luogo e nel momento in cui le condotte sono state poste in essere.
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Daniele Labianca,
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1. il sig. **Paolo Marano**, all'epoca dei fatti vice presidente della società Amantea Futsal;
2. il sig. **Luca Montesanti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amantea Futsal;
3. la società **Amantea Futsal**;

per rispondere:
- il sig. **Paolo MARANO**, all'epoca dei fatti vice presidente della società Amantea Futsal:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, posto in essere le seguenti condotte nei confronti dell'osservatore arbitrale:
¬ con tono di voce aggressivo ed alterato, impedito l'ingresso dell'osservatore arbitrale nello spogliatoio dell'arbitro per lo svolgimento del colloquio tecnico, obbligandolo ad allontanarsi dall'area prospiciente lo spogliatoio arbitrale e costringendolo a richiedere l'intervento dei Carabinieri;
¬ tentato di giungere al contatto fisico con l'osservatore arbitrale, nelle more del sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri, al fine di allontanarlo definitivamente dall'impianto, contestualmente rivolgendogli le seguenti espressioni: "*Ma tu chi cazzo sei?*", "*Se vuoi che entri mi devi mostrare il tesserino*", "*Tu oggi non entri nello spogliatoio perché non sei un osservatore*"; dinanzi ai Carabinieri intervenuti, poi, proferiva ulteriormente la seguente espressione: "*Questa è casa mia e non entri nello spogliatoio e ho capito chi sei e sappi che ti verrò a prendere a Paola*";
¬ impedito a più riprese all'osservatore arbitrale di avvicinarsi ai Carabinieri al fine di interloquire con questi ultimi;
¬ rivolto all'osservatore arbitrale, mentre questi si allontanava verso il parcheggio dell'impianto sportivo dopo aver effettuato il colloquio tecnico di fine gara con l'arbitro, la seguente espressione: "*Io sono a casa mia, lo vuoi capire o no? Comunque te la farò pagare*";
¬ tentato di ostacolare il dialogo tra l'osservatore arbitrale ed i Carabinieri intervenuti seguendo il primo a breve distanza nel momento in cui questi si allontanava dallo spogliatoio dell'arbitro;
¬ pronunciato all'indirizzo dell'osservatore arbitrale, mentre quest'ultimo transitava dinanzi agli spogliatoi e si accingeva a lasciare definitivamente l'impianto sportivo, la seguente espressione: "*Commissà ormai ho capito chi sei non ti preoccupare che poi ti verrò a trovare a casa*";
- il sig. **Luca MONTESANTI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amantea Futsal:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, dopo il rientro dell'arbitro all'interno del proprio spogliatoio, bussato vigorosamente alla porta dello stesso pronunciando ad alta voce le seguenti espressioni: "*Apri, sei un pezzo di merda*", "*Coglione, non servi a un cazzo*" e "*Apri ti ho detto, hai rovinato la partita*";
- la società **Amantea Futsal** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Paolo Marano e Luca Montesanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14.09.2026 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:
il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi, nonché in videoconferenza il sig. Filippo Marra Cutrupi nell'interesse del sig. Paolo Marano e l'avv. Domenico Davide Tutino per il sig. Luca Montesanti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
per il sig. Paolo Marano: 1 anno di inibizione con decorrenza 01.07.2027;
per il sig. Luca Montesanti: n. 6 giornate di squalifica;
per la società Amantea Futsal € 1.000,00 di ammenda

LE RICHIESTE DEI DEFERITI

L'avv. Tutino, nell'interesse del calciatore Luca Montesanti ha illustrato le proprie difese e ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito o, subordinatamente, l'applicazione della sanzione minima.

Il sig. Marra Cutrupi, nell'interesse del sig. Marano ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del procedimento in virtù dell'applicazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il Marano già sanzionato dal Giudice Sportivo per i medesimi fatti; nel merito il proscioglimento da ogni addebito ed in via subordinata l'applicazione della sanzione minima.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questa Corte rileva che il referto dell'osservatore arbitrale non acquisisce valore di prova privilegiata a differenza del referto arbitrale.
Da ciò scaturisce che i fatti denunciati dall'osservatore arbitrale per essere posti a fondamento di una sanzione disciplinare dovevano essere accertati dalla Procura Federale riscontrando le circostanze denunciate con il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini.
Ebbene, in ordine alla posizione del calciatore Montesanti Luca ritiene questo collegio che dal materiale probatorio acquisito agli atti non è emersa alcuna responsabilità del calciatore rispetto agli addebiti contestati.
In particolar modo l'arbitro della gara ha dichiarato agli organi della procura di aver fatto la doccia tranquillamente dopo essere entrato nello spogliatoio. Il dirigente della società Athletic Club Gizzeria, sig. Gennaro Chirillo, ha affermato che il Montesanti si era prodigato per dividere i calciatori e mai ha utilizzato comportamenti violenti contro l'arbitro.
Nel referto arbitrale non vi è traccia del comportamento contestato al calciatore Montesanti, per cui la semplice dichiarazione dell'osservatore arbitrale, non riscontrata da altri elementi acquisiti nel corso del processo, non è sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza a carico del Montesanti, per cui si deve procedere al proscioglimento del calciatore rispetto a tutti i fatti addebitati.
Per quanto riguarda il dirigente Paolo Marano, è necessario preliminarmente scrutinare l'eccezione di inammissibilità del procedimento per violazione del principio del ne bis in idem.
Tale eccezione è infondata, in quanto i fatti contestati nel presente procedimento sono ben diversi da quelli su cui si è pronunciato prima il Giudice Sportivo e poi la Corte Sportiva d'Appello.
Ed infatti, in quella sede il Marano è stato sanzionato per comportamenti contro il direttore di gara, mentre il deferimento riguarda le condotte poste in essere nei confronti dell'osservatore arbitrale.
Passando al merito della vicenda, ritiene il Collegio che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, considerato che la condotta del Marano non si è concretizzata in un contatto fisico, questo Collegio, visto ed applicato l'art. 36 comma 2 lett. a) del CGS, irroga al sig. Marano mesi 3 di inibizione, con decorrenza dall'01.07.2027 per garantirne la piena afflittività.
La società ASD Amantea Futsal è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in posti in essere dal sig. Paolo Marano.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, in considerazione dell'esito complessivo del processo, appare congrua ed adeguata all'entità della violazione commessa, l'ammenda di € 150,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale così decide:
- irroga al sig. Paolo MARANO l'inibizione a mesi 3 con decorrenza 01/07/2027 e fino al 30/09/2027;
- proscioglie il calciatore Luca MONTESANTI dagli addebiti contestati;
- irroga alla Società A.S.D. AMANTEA FUTSAL l'ammenda ad € 150,00.

Il dispositivo riportante i provvedimenti assunti in merito al procedimento n.10 è stato già pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5 del 16.9.2026.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.. 14 a carico di:

1.- il Sig. **Domenico Foro,** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupi Marcellina
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara ASD Atletico San Lucido – ASD Lupi Marcellina del 18.4.2026 valevole per il campionato Under 17 Provinciale, inviato in data 10.4.2026 una comunicazione alla Delega-zione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria del seguente testuale tenore: "*Oggetto: richiesta di designazione di arbitro di diversa sezione per la gara U 17 provinciale del giorno 18 aprile 2026 ASD Atletico San Lucido – ASD Lupi Marcellina. Il sottoscritto Foro Domenico nato a Reggio Calabria (RC) il 24 giugno 1968 nella qualità di presidente e legale rappresentante p.t. Dell'AD Lupi Marcellina con sede in Marcellina (CS) alla via Largo Sta-zione fs snc, affiliata FIGC matricola 938928 chiede la designazione di un arbitro appartenente ad una sezione diversa da quella di Paola per la gara Atletico San Lucido – Lupi Marcellina del campionato Under 17 provinciale di Cosenza del giorno 18.04.2026 ore 15 presso il campo comunale Pasquale Provenzano a San Lucido (CS). A motivazione della richiesta ci sono ragioni di giustizia e di terzietà che non sarebbero garantiti in una gara così delicata qualora l'arbitro fosse designato nella sezione di Paola dove vicepresidente è il sig. Antonio Longo e per l'atletico San Lucido è tesserato il di lui figlio. Si è verificato in passato che l'arbitro fosse un amico o un compagno di scuola dei giocatori vista la vicinanza dei due paesi. Al fine di garantire una serenità di valutazione degli episodi e così da evitare un decorso causale atipico degli eventi si chiede di suggerire all'AIA di competenza la designazione per la partita in oggetto di un arbitro di sezione diversa da quella di Paola (CS)*";

2.- la A.S.D. Lupi Marcellina
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico Foro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Prot. 5825/1238 pfi 25-26/PM/ag del 15 settembre 2026

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1238pfi25-26, avente ad oggetto: "*Comunicazione inviata via e mail dal presidente della A.S.D. Lupi Marcellina, sig. Domenico Foro, al Comitato Regionale Calabria*";
esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
lette le memorie fatte pervenire dal sig. Domenico Foro e dalla società A.S.D. Lupi Marcellina all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;
Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- segnalazione del 21.4.2026 del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, con i seguenti allegati:
• segnalazione del 15.4.2026 del presidente della sezione A.I.A. di Paola;
• comunicazione del 10.4.2026 inviata dalla Lupi Marcellina alla Delegazione Provinciale di Co-senza del Comitato Regionale Calabria;
– foglio censimento della società A.S.D. Lupi Marcellina per la stagione sportiva 2025 – 2026.
Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.
In data 10.4.2025, prima della gara ASD Atletico San Lucido – ASD Lupi Marcellina del 18.4.2026 valevole per il campionato Under 17 Provinciale, il presidente della ASD Lupi Marcellina ha inviato alla Delegazione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria una nota del seguente testuale tenore: "*Oggetto: richiesta di designazione di arbitro di diversa sezione per la gara U 17 provinciale del giorno 18 aprile 2026 ASD Atletico San Lucido – ASD Lupi Marcellina. Il sottoscritto Foro Domenico nato a Reggio Calabria (RC) il 24 giugno 1968 nella qualità di presidente e legale rappresentante p.t. Dell'AD Lupi Marcellina con sede in Marcellina (CS) alla via Largo Stazione fs snc, affiliata FIGC matricola 938928 chiede la designazione di un arbitro appartenente ad una sezione diversa da quella di Paola per la gara ASD Atletico San Lucido – ASD Lupi Marcellina del campionato Under 17 provinciale di Cosenza del giorno 18.04.2026 ore 15 presso il campo comunale Pasquale Provenzano a San Lucido (CS). A motivazione della richiesta ci sono ragioni di giustizia e di terzietà che non sarebbero garantiti in una gara così delicata qualora l'arbitro fosse designato nella sezione di Paola dove vicepresidente è il sig. Antonio Longo e per l'atletico San Lucido è tesserato il di lui figlio. Si è verificato in passato che l'arbitro fosse un amico o un compagno di scuola dei giocatori vista la vicinanza dei due paesi. Al fine di garantire una serenità di valutazione degli episodi e così da evitare un decorso causale atipico degli eventi si chiede di suggerire all'AIA di competenza la designazione per la partita in oggetto di un arbitro di sezione diversa da quella di Paola (CS)";*
La comunicazione inviata contiene espressioni tali da integrare la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto obiettivamente contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nella parte in cui viene messa in dubbio la correttezza e la terzietà dei direttori di gara e dei designatori; tutto ciò con nocumento per il prestigio e l'autorevolezza della funzione arbitrale (cfr., sul punto, decisione n. 80/TFNSD-2025- 2026 del 20.10.2025 del Tribunale Federale Nazionale).
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1) il Sig. **Domenico Foro,** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupi Marcellina
2) la società **A.S.D. Lupi Marcellina.**
per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Alla riunione del 5 ottobre 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi e per gli incolpati il sig. Domenico Foro, in proprio ed in qualità di Presidente della società A.S.D. Lupi Marcellina, con l'avv. Angelo Caminiti, costituito per gli incolpati con memoria difensiva.
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, rilevando come offensiva la comunicazione inoltrata dal sig. Domenico Foro per la designazione di un arbitro di sezione AIA diversa da quella di Paola al fine di garantire giustizia e terzietà che non sarebbero stati garantiti da un arbitro appartenente alla sezione di Paola, asserendo peraltro che il vicepresidente della sezione, sig. Antonio Longo, sarebbe il padre di un calciatore tesserato per l'Atletico San Lucido, circostanza non vera. Tale richiesta sarebbe stata formulata con motivazioni in contrasto con il dovuto rispetto agli organi tecnici arbitrali, di cui i regolamenti federali sanciscono l'assoluta terzietà e autonomia.
Da ultimo, ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:
1) il Sig. **Domenico Foro,** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupi Marcellina, mesi 6 (SEI) di inibizione
2) la società A.S.D. Lupi Marcellina ammenda di € 600,00
Il sig. Domenico Foro, che ha reso dichiarazioni spontanee, e l'avv. Angelo Caminiti, si sono riportati alle argomentazioni esposte nella memoria difensiva, sostenendo l'assoluta buona fede e la mancanza di qualsiasi intento offensivo o irrispettoso nei confronti della categoria arbitrale e della sezione AIA di Paola.
Le argomentazioni della difesa degli incolpati possono così riassumersi:
- il sig. Foro Domenico ha inteso tutelare la sicurezza e l'integrità psico-fisica dei ragazzi, in quanto "*le gare disputate in passato tra le due società (Lupi e San Lucido) sono spesso state "accese" (alcune finite con risse a fine gara) compresa quella dell'andata svoltasi in casa dell'ASD Lupi Marcellina con strascichi nel finale che non facevano presagire nulla di*

rassicurante per il ritorno da disputarsi a San Lucido il giorno 18/4/2026";
- non vi era alcuna intenzione di mettere in discussione la buona fede e la correttezza degli arbitri e del designatore, essendo la richiesta del commissario di campo e di un arbitro appartenente a sezione diversa intesa solo a garantire la serenità di valutazione in una gara complicata. I nominativi del vicepresidente della sez. di Paola sig Antonio Longo e dell'arbitro Longo Alessandro, tesserato anche come calciatore per l'Atletico San Lucido, seppure erroneamente indicato come figlio, sono stati citati allo scopo di esemplificare il problema sollevato;
- la Sezione AIA di Cosenza ha comunque dato seguito alla richiesta con la designazione di un arbitro di altra sezione e la gara, che non aveva alcun rilievo per la classifica, si è svolta regolarmente e senza incidenti;
- vi è un precedente nella medesima stagione agonistica, con richiesta formulata dalla società Città di Amantea di designazione di un arbitro non appartenente alla sezione di Paola, per una gara dello stesso girone tra Atletico San Lucido e Città di Amantea del 28/02/2026.
La difesa ha concluso chiedendo l'assoluzione da ogni addebito per gli incolpati o, in subordine, l'irrogazione di sanzioni minime con attenuanti generiche.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di designazione di un arbitro appartenente ad un'altra sezione, che va indubbiamente presentata con estremo riguardo e nel rispetto dei ruoli istituzionali, poiché i regolamenti federali sanciscono l'assoluta terzietà ed autonomia degli organi tecnici arbitrali, è stata formulata esplicitando motivazioni di opportunità ambientale o potenziali conflitti di interesse, preso atto degli incidenti avvenuti nella gara di andata, ma senza mettere in dubbio la buona fede o la competenza della sezione arbitrale interessata.
Ne ha dato atto, in concreto, la Sezione AIA di Cosenza che ha accolto l'istanza designando un direttore di gara appartenente ad altra sezione, senza ravvisare alcun illecito, ma evidentemente condividendone l'opportunità e implicitamente i motivi.
Per tali ragioni il Tribunale Federale Territoriale non ritiene che il messaggio inviato dal sig. Domenico Foro, che ha dato origine al deferimento, contenga frasi esplicitamente offensive o irriguardose, tali da configurare una chiara violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dall'art. 4, comma 1, CGS..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il Sig. Domenico FORO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupi Marcellina e la medesima Società A.S.D. LUPI MARCELLINA.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 15 A CARICO DI:

- **Antonio Cipolla**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.;

per rispondere:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società C.U.S. UniCal A.S.D. militante nel Girone B del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico
Deferimento Prot. Prot.5965/1252 pfi 25-26/PM/ag del 16 settembre 2026.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 1252 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla *condotta della società CUS Unical per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel girone A del campionato di Prima Categoria al sig. Antonio Cipolla, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione del Settore Tecnico";*
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
Rilevato che il sig. Giannantonio Cuomo e la società C.U.S. UniCal A.S.D. hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1. segnalazione del 23.4.2026, con allegati post estratti dal profilo social Facebook della C.U.S. UniCal A.S.D.;
2. foglio censimento della società C.U.S. UniCal A.S.D. per la stagione sportiva 2025 – 2026;
3. distinte di gara relative agli incontri disputati dalla squadra della società C.U.S. UniCal A.S.D. militante nel girone B del campionato di Prima Categoria nella stagione sportiva 2025 – 2026;
4. tesseramento del sig. Marcello Provenzano per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
5. tesseramento del sig. Biagio Allevato per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
6. tesseramento del sig. Francesco De Rose per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
7. tesseramento del sig. Ettore Filippelli per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
8. tesseramento del sig. Francesco Greco per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;

9. tesseramento del sig. Silvio Greco per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
1. tesseramento del sig. Massimo Libero per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
2. elenco dei tecnici tesserati per la società C.U.S. UniCal A.S.D. nella stagione sportiva 2025 – 2026;
3. richiesta di tesseramento del sig. Antonio Cipolla, calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.;
4. comunicazione del Settore Tecnico del 15.6.2026 inerente la posizione del sig. Antonio Cipolla;
5. verbale di audizione del 22.6.2026 del sig. Leonardo Ponzio, calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.;
6. verbale di audizione del 22.6.2026 del sig. Daniel Costabile, calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.;
7. verbale di audizione del 22.6.2026 del sig. Francesco Filodoro, calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.;
8. verbale di audizione del 29.6.2026 del sig. Giannantonio Cuomo, presidente della società C.U.S. UniCal A.S.D.;
9. verbale di audizione del 29.6.2026 del sig. Antonio Cipolla, calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D..

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione con la quale viene evidenziato che la C.U.S. UniCal A.S.D. ha affidato il ruolo di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria al sig. Antonio Cipolla, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal settore tecnico; alla segnalazione, poi, sono allegati diversi post pubblicati nella pagina Facebook della società C.U.S. UniCal A.S.D. nei quali il sig. Antonio Cipolla è indicato come allenatore.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta è emerso che il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra militante nel campionato di Prima Categoria della C.U.S. UniCal A.S.D., nel corso della stagione sportiva 2025-2026, è stato affidato e veniva svolto dal sig. Antonio Cipolla che non era in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico.

Sul punto, in particolare, in sede di loro audizione da parte della Procura Federale i calciatori calciatori ascoltati hanno riferito la seguente ricostruzione dei fatti:

- il sig. Leonardo Ponzio, calciatore tesserato per la C.U.S. UniCal A.S.D. militante nella squadra che ha partecipa al campionato di Prima Categoria, ha dichiarato che "*il sig. Cipolla Antonio che, per quanto è a mia conoscenza, era tesserato come calciatore ma di fatto in questa stagione sportiva non ha mai giocato. Il Cipolla durante la settimana e nelle gare del campionato era un nostro riferimento tecnico in quanto lo stesso era di fatto l'allenatore in seconda che collaborava con il mister De Rose. Durante le gare, lui era in panchina come Massaggiatore ma dava le indicazioni tecniche unitamente al Mister De Rose*";
- il sig. Daniel Costabile, calciatore tesserato per la C.U.S. UniCal A.S.D. militante nella squadra che ha partecipato al campionato di Prima Categoria, a sua volta ha dichiarato che "*in questa Stagione Sportiva lo staff tecnico è così composto: Allenatore principale De Rose Francesco; Allenatore in seconda il Mister Cipolla Antonio [...] Gli allenatori De Rose e Cipolla sono quelli che effettivamente curano tutto della squadra, il mister principale è stato De Rose Francesco mentre il suo vice, sempre presente sia agli allenamenti che nelle gare, è stato il mister Cipolla Antonio*";
- il sig. Francesco Filodoro, calciatore tesserato per la C.U.S. UniCal A.S.D. militante nella squadra che ha partecipato al campionato di Prima Categoria, a riferito che "*in questa Stagione Sportiva lo staff tecnico della squadra è composto dal mister Francesco De Rose, allenatore principale; dal mister Cipolla Antonio, allenatore in seconda [...] La domenica, nelle gare sia in casa che in trasferta, il suddetto staff tecnico [...] era presente al seguito della squadra, come pure durante la settimana negli allenamenti*".

A tanto deve aggiungersi che i *post* pubblicati nell'*account* Facebook della società C.U.S. UniCal A.S.D. acquisiti agli atti del procedimento indicano il sig. Antonio Cipolla come "*mister*" della squadra militante nel campionato di Prima Categoria.

Da ultimo, poi, con nota del 15.6.2026 il Settore Tecnico ha comunicato che il sig. Antonio Cipolla non è iscritto all'albo del Settore Tecnico.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Ottaviani;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1 il sig. **Antonio Cipolla**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D.

per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5 ottobre 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per il deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento; da ultimo ha formulato le seguenti richieste per il deferito:

1) il sig. **Antonio Cipolla**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D. **,** mesi otto (8) squalifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Risulta pertanto che il sig. Antonio Cipolla, tesserato come calciatore, ha svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda per la società C.U.S. Unical A.S.D., senza la necessaria abilitazione del settore tecnico.

Le sanzioni richieste appaiono congrue e adeguate ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al sig. **Antonio Cipolla**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società C.U.S. UniCal A.S.D. **,** mesi otto (8) squalifica.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva D'Appello Territoriale , riunitasi a Catanzaro il 5 Ottobre 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo ROTUNDO PRESIDENTE;
- Avv. Andrea FERRARA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

Reclamo n. 1 della Società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 17/09/2026 (squalifica dirigente Schipani Giuseppe fino al 03/03/2027).

Premesso

che è pervenuta dalla società reclamante nota dell'avv. Salvatore Torchia, costituito per la società A.S.D. Sersale Calcio 1975, il quale ha chiesto un breve rinvio dell'udienza fissata in data odierna per concomitanti impegni professionali;

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in accoglimento della richiesta, rinvia la trattazione del reclamo alla seduta del 26 ottobre 2026, ore 15:30.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele PIZZINO, Simone BELLISARIO, Antonio REDA e della società ACD PLM MORRONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele PIZZINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Simone Bellisario, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Antonio Reda, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Simone BELLISARIO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26, 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Antonio REDA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone

militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

ACD PLM MORRONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Pizzino, Simone Bellisario e Antonio Reda;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Raffaele PIZZINO,
  - Sig. Simone BELLISARIO,
  - Sig. Antonio REDA,
  - Società ACD PLM MORRONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Pizzino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele PIZZINO,
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Simone BELLISARIO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Antonio REDA,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACD PLM MORRONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1252 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giannantonio CUOMO, e della società C.U.S. UNICAL A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giannantonio CUOMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.U.S. UniCal A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di Prima Categoria al sig. Antonio Cipolla, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

  C.U.S. UNICAL A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giannantonio Cuomo ed Antonio Cipolla;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giannantonio CUOMO,
  - Società C.U.S. UNICAL A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giannantonio CUOMO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giannantonio CUOMO,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.U.S. UNICAL A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò